

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12871

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico - Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28398/2015 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ██████████, ██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ - ██████████ - ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████ tutti elettivamente domiciliati in ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████ che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ██████████;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2077/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2015 R.G.N. 8025/2011.

RILEVATO

che la Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 12.3.2015, ha respinto l'appello interposto da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], di [REDACTED] e [REDACTED], avverso la pronunzia del Tribunale di Frosinone n. 984/2011, resa il 30.6.2011, con la quale era stato respinto il ricorso del [REDACTED], diretto ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la [REDACTED] dal 28.6.1996 al 19.10.2002, e la condanna del sindacato e di [REDACTED] al pagamento della somma di Euro 109.230,43 a titolo di retribuzioni non percepite, nonche' la dichiarazione di inefficacia del licenziamento verbale allo stesso intimato in data 19.10.2002 e la condanna dell'associazione sindacale alla ricostituzione del rapporto di lavoro e quella della stessa associazione e degli altri tre resistenti al pagamento delle retribuzioni maturate sulla base dell'inquadramento nel primo livello del CCNL Commercio e Servizi;

che per la cassazione della sentenza ricorre [REDACTED] articolando un motivo contenente piu' censure, cui resistono con controricorso la [REDACTED];

che sono state depositate memorie nell'interesse dei contro ricorrenti;

che il PG non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2094 c.c. e articolo 116 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si deduce che la Corte di merito "con motivazione illogica ed incoerente, ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze del sindacato non tenendo in minima considerazione i principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte in materia di subordinazione", secondo cui "l'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di un'associazione sindacale e' compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione medesima e l'eletto"; pertanto, a parere del ricorrente, "la Corte d'Appello avrebbe dovuto richiamare tali principi ed affermare l'irrelevanza nel caso concreto della questione dell'assunzione della carica elettiva del ricorrente all'interno del sindacato, affermando cosi' la compatibilita' della stessa con il rapporto di lavoro subordinato all'interno del sindacato"; si deduce, inoltre, che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che il [REDACTED] non avesse fornito la prova della subordinazione, ed avrebbero, quindi, violato l'articolo 2094 c.c. e articolo 116 c.p.c., anche perche' non avrebbero neppure valutato gli elementi c.d. sussidiari o complementari della subordinazione, commettendo, in tal modo, un errore di qualificazione del rapporto di cui si tratta, al quale, a parere del ricorrente, si sarebbe dovuto riconoscere, appunto, contrariamente alle conclusioni cui e' pervenuta la Corte territoriale, il connotato della subordinazione; che il motivo - che presenta evidenti profili di inammissibilita' laddove censura la sentenza impugnata, perche' viziata anche da "motivazione illogica ed incoerente": formulazione, questa, non piu' consona con le modifiche introdotte dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie poiche' la sentenza oggetto del giudizio di legittimita' e' stata depositata, come riferito in narrativa, il 12.3.2015 - non e' fondato, poiche' i giudici di seconda istanza hanno preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere vagliato analiticamente le risultanze

istruttorie, sono pervenuti, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie;

che, al riguardo, e' da premettere che il caso all'esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari. Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni "primordiali" e piu' semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realta' sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per cosi' dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del "tipo legale" e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui, la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa piu' delicata e richiede una piu' approfondita opera di accertamento della realta' fattuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi;

che soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l'insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che puo', nei principi, ormai dirsi consolidata. E' noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione e' costituito dal risultato dell'attivita' (opus): ex multis, e gia' da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalita' di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e' costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilita' del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalita' di esecuzione dell'attivita' lavorativa; mentre, e' stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e gia' da epoca risalente - Cass. nn. 7796/1993; 4131/1984); cio' precisato, e' da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimita'. Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si puo' prescindere dalla ricerca della volonta' delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di

voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, e' possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e gia' da epoca meno recente, Cass. nn. 4220/1991; 12926/1999). Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non e' quindi vincolante per il giudice ed e' comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalita' di adempimento della prestazione (Cass. n. 812/1993); al proposito, questa Suprema Corte ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'articolo 1362 c.c., comma 2), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volonta' eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass. nn. 4770/2003; 5960/1999). Del resto, come e' stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettivita' appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. Piu' di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l'orario di lavoro fisso e continuativo; la continuita' della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009);

che, tutto cio' premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, la Corte di merito ha tenuto conto che il lavoratore non ha fornito la prova relativa ai requisiti della eterodirezione e della sussistenza di un vincolo gerarchico; ha esaminato tutti gli elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati dalla Corte di legittimita', pervenendo (come innanzi gia' sottolineato) attraverso la delibazione dei punti di emersione probatoria ed alla luce dei richiamati, costanti insegnamenti giurisprudenziali - con un iter motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie, dando atto (v., in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che, "dall'istruttoria espletata, deve escludersi che il [REDACTED] abbia dato prova sufficiente della natura subordinata del rapporto intercorso con la [REDACTED] in contrasto con le risultanze documentali che attestano la presenza di una semplice collaborazione, a seguito della militanza del medesimo nel sindacato o comunque da questa originata, a fronte di un semplice rimborso spese";

che, infine, la censura relativa alla presunta errata valutazione degli elementi delibatori da parte dei giudici di seconda istanza, tende, all'evidenza ad ottenere un nuovo esame del merito, pacificamente estraneo al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché "il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la conclusione spetta in via esclusiva al giudice di merito"; per la qual cosa, "la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito" (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 cit.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, come innanzi osservato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori adottati dalle parti;

che, per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese - liquidate come in dispositivo e da distrarsi, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., in favore dei difensori dei controricorrenti, avv.ti [REDACTED] dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.